SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 270**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. **613**.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Ferrara Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. **489**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Amelia. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. **490**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Caccamo. Pag. 6

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 7 ottobre 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, conseguente all'eccesso termico nei mesi di giugno e luglio 1988, nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 25 ottobre 1988.

Norme per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi impiegati, senza subire trasformazione, nella preparazione di colle, mastici e vernici Pag. 7

DECRETO 25 ottobre 1988.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze . . . . Pag. 9

DECRETO 26 ottobre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone. Pag. 10

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 26 ottobre 1988.

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici fino al 9 maggio 1989, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia . . . . Pag. 10

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 3 novembre 1988.

Autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di acqueviti o distillati di frutta . . . . Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 5 novembre 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa all'espletamento delle attività di prelievo di rene e cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico . . . . . Pag. 11

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 9 novembre 1988.

Misure dirette ad accelerare l'approvvigionamento di scorte di materiali occorrenti ai fini della protezione civile. (Ordinanza n. 1591/FPC) . . . . Pag. 12

ORDINANZA 9 novembre 1988.

Modificazioni alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 relative alle sostanze tossiche e nocive ed alle terre di decortificazione provenienti dalla Nigeria. (Ordinanza n. 1592/FPC) . Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Autorizzazione al Governo del Granducato del Lussemburgo ad acquistare un immobile . . . . Pag. 13

Entrata in vigore della convenzione per la protezione della fascia di ozono, con allegati e due risoluzioni finali, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli dell'11 e del 14 novembre 1988 . . . . Pag. 14

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 16 giugno 1990, al portatore . . . . . . Pag. 18

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 18

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Pisa e Siena . . . . Pag. 18

Provvedimenti concernenti le società cooperative . Pag. 19

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 19

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. Pag. 29

Regione Friuli-Venezia Giulia: Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 29

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 613.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1985-86 è istituita in Ferrara una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)	4
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	6
	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico attività alberghiere	3

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua straniera; conversazione ed esercitazioni in lingua; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale e sociale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; lingua e lettere italiane,

storia; economia politica e turistica; diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera; principi di alimentazione; tecnologia alberghiera e pratica operativa; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terzultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 2.236.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Ferrara ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 327

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI FERRARA

Quattro sezioni addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Sei sezioni addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)
Tre corsi post-qualifica - tecnico attività alberghiere
per complessive trentasei classi

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	36
3) Insegnanti tecnico-pratici	19
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	12
6) Collaboratori tecnici	3
7) Ausiliari	18
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive centoquaranta ore settimanali	
9) Insegnanti tecnico-pratici (1)	

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

88G0558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. 489.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Amelia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Amelia;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 3 del testo unico 28 dicembre 1985, n. 1092, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, la competente amministrazione comunale non ha provveduto ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio, inattivo dal 1978, per cui sussiste grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

L'archivio notarile mandamentale di Amelia è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Terni salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1888 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 236

88G0571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1988, n. 490.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 marzo 1882, n. 669, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Caccamo;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (tabella *B)*, e successive modificazioni, col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Caccamo;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 3 del testo unico 28 dicembre 1985, n. 1092, e l'art. 1 del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Caccamo;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

L'archivio notarile mandamentale di Caccamo è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Termini Imerese salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1888 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1988
Registro n. 50 Giustizia, foglio n. 237

88G0572

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 ottobre 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, conseguente all'eccesso termico nei mesi di giugno e luglio 1988, nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1041-F del 2 settembre 1988 con il quale è stata dichiarata la eccezionalità dell'eccesso termico del periodo giugno-luglio 1988 nel territorio dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, della provincia di Avellino, nel territorio dei comuni di Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Villa di Briano, Teverola, Frignano, Casaluce, Casapesenna, S. Marcellino, Carinola, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Caiazzo, Pratella, Parete, S. Tamaro, Sant'Angelo d'Alife, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Arienzo, Marcianise, Santa Maria La Fossa, Grazzanise, Piana di Monte Verna e Capua della provincia di Caserta, nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate, Pompei, Giugliano e Castellammare di Stabia della provincia di Napoli, e nel territorio dei comuni di Battipaglia, S. Marzano sul Sarno, Scafati, S. Valentino Torio, Angri, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Eboli, Pontecagnano, Castel S. Giorgio, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Roccadaspide, Altavilla Silentina, Serre, Albanella, Campagna, Agropoli, Salerno, Capaccio, Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera Superiore, Siano, Ascea, Salento, Omignano, Casalvelino, Ceraso e Castelnuovo Cilento della provincia di Salerno;

Vista la nota in data 14 settembre 1988 con la quale la regione Campania chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dall'eccesso termico;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dall'eccesso termico, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili, per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4528

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 ottobre 1988.

Norme per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi impiegati, senza subire trasformazione, nella preparazione di colle, mastici e vernici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 aprile 1985, n. 154, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati prodotti, per essere ammessi all'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *H)*, punto 7), della tabella *A*, annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, come modificata dall'art. 2 della legge 26 aprile 1985, n. 154, quando sono destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici, debbono essere denaturati come segue:

1) oli leggeri (benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale, benzina, acqua-ragia minerale):

a) con punto finale di distillazione non superiore a 100 °C, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di «Tracciante RS» e di grammi 2000 di 1,1,1,-tricloroetano;

b) con punto finale di distillazione superiore a 100 °C, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di «Tracciante RS» e di grammi 2000 di percloroetilene;

2) oli medi (petrolio lampante, petrolio diverso da quello lampante), con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di «Tracciante RS» e di grammi 3000 di ortodiclorobenzene;

3) oli pesanti (olio da gas, olio combustibile, olio lubrificante) ed estratti aromatici, con l'aggiunta, ad ogni cento chilogrammi di prodotto, di grammi 3 di «Tracciante RS» e di grammi 2000 di cloroparaffine aventi un contenuto di cloro non inferiore al 45 per cento in peso.

I polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 °C non superiore a 10.000 centistockes e le miscele di alchil benzoli sintetici, liquide, ed i prodotti assimilati a quelli petroliferi, quando sono impiegati negli usi di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere denaturati secondo la specie di prodotto petrolifero a cui sono fiscalmente assimilati.

Per «Tracciante RS» si intende la sostanza costituita chimicamente da 2-etil-antrachinone avente peso molecolare = 236,27, punto di ebollizione maggiore di 300 °C e punto di fusione 108÷111 °C.

In luogo del predetto tracciante è consentito l'impiego di altre sostanze aventi differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, caratteristiche di rilevabilità e di miscibilità, riconosciute, dal laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, identiche a quelle del tracciante indicato nel precedente comma.

Ai fini del presente decreto debbono intendersi per «vernici» le preparazioni colorate e non colorate costituite essenzialmente da una sostanza filmogena (legante) addizionata di solventi e diluenti, in cui il contenuto di sostanza filmogena sia superiore o uguale al 6 per cento in peso riferito al prodotto tal quale, e che abbiano i caratteri tecnologici delle vernici.

Alle vernici di cui al comma precedente sono assimilate le «pitture», in quanto vernici pigmentate.

Art. 2.

Le sostanze denaturanti di cui al precedente articolo saranno fornite dalle ditte interessate e, prima dell'impiego, devono essere analizzate e riconosciute idonee dal competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette. Le sostanze predette dovranno essere inoltre introdotte e custodite in adatto magazzino suggellato, dal quale saranno estratte solamente, all'atto dell'impiego, sotto vigilanza del personale dell'amministrazione finanziaria che dovrà assistere alla loro miscelazione con i prodotti da denaturare.

Il movimento di introduzione e di estrazione delle sostanze denaturanti sarà tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

La denaturazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali i prodotti stessi sono stati ottenuti, nei depositi doganali o in quelli assimilati ai doganali, ovvero negli stabilimenti d'impiego, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta di cauzione.

Gli esercenti degli impianti specificati nel precedente comma che intendono effettuare la denaturazione dei prodotti di cui all'art. 1 debbono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla circoscrizione doganale competenti per territorio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della particolare attività.

Nella denuncia devono essere indicati, oltre il nominativo ed il codice fiscale della ditta esercente, il nominativo di chi ha la rappresentanza, l'ubicazione dell'impianto, il numero e la capacità dei recipienti, le attrezzature da usare per le operazioni di denaturazione e i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto denaturato e la loro capacità.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Art. 4.

In base alla denuncia di cui all'articolo precedente, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, provvede per la taratura dei recipienti, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi erariali e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza, redigendo apposito processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante. Un esemplare di detto verbale è consegnato all'interessato.

Qualora trattasi di deposito doganale, alla verifica di cui al precedente comma partecipa anche un funzionario della competente circoscrizione doganale.

Art. 5.

Ogni qualvolta l'esercente intenda compiere operazioni di denaturazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la qualità e la quantità di prodotto da sottoporre a denaturazione, nonché il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana possono stabilire che le operazioni di denaturazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 6.

Le operazioni di denaturazione devono compiersi senza interruzione e sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Il personale delegato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana accerta la quantità del prodotto da denaturare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti ed assiste alla miscela facendo agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la completa omogeneità.

Il personale di vigilanza ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per la denaturazione sia di quello denaturato.

Dell'eseguita denaturazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'amministrazione finanziaria che hanno presenziato alle operazioni e dall'esercente o dal suo rappresentante.

Un esemplare del verbale è trattenuto dall'ufficio finanziario per essere allegato al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 7, mentre l'altro viene consegnato all'esercente o al suo rappresentante.

Art. 7.

Il movimento dei prodotti denaturati, custoditi negli stabilimenti di produzione, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali, è tenuto in evidenza su appositi registri di carico e scarico nei quali vengono annotate per ciascun prodotto:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte a denaturazione con riferimento ai relativi verbali;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. *H-ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e del nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento d'impiego.

Per le deficienze dei prodotti denaturati custoditi negli stabilimenti di produzione, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Art. 8.

Nei certificati di provenienza emessi a scorta dei prodotti denaturati di cui all'art. 1, i prodotti stessi debbono essere compiutamente indicati, precisando che essi sono denaturati per gli usi esenti da imposta di fabbricazione specificati nello stesso art. 1.

Per le singole specie degli oli leggeri deve essere altresì indicato il tipo di denaturazione effettuata.

Art. 9.

Chiunque intende impiegare i prodotti denaturati di cui all'art. 1 negli usi ivi specificati deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Nella relativa domanda, corredata da una relazione sul processo nel quale i prodotti agevolati trovano impiego, debbono essere indicati il nominativo ed il codice fiscale della ditta, il nome di chi la rappresenta, l'ubicazione dello stabilimento, le macchine e le attrezzature costituenti gli impianti, la qualità e la quantità dei prodotti agevolati da impiegare annualmente, i recipienti nei quali saranno custoditi i prodotti stessi e la loro capacità nonché i prodotti da ottenere.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ha facoltà di prelevare in ogni momento campioni di prodotti finiti ottenuti, da inviare in analisi al competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, onde accertare che ricorrano i presupposti per la concessione del beneficio fiscale.

Art. 10.

Il trasferimento dei prodotti denaturati dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali e da quelli assimilati ai doganali allo stabilimento di impiego, autorizzato a termini del precedente art. 9, è fatto a seguito di nulla osta rilasciato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione trovasi lo stabilimento di impiego e con la scorta di certificato di provenienza mod. *H-ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità.

Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente. Tuttavia per il prelevamento dei prodotti da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Gli esercenti degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali hanno l'obbligo di conservare i nulla osta di cui al presente articolo per il periodo di due anni e di esibirli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

L'esercente lo stabilimento di impiego è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale deve distintamente indicare, nella parte del carico, i singoli prodotti ricevuti e gli estremi del relativo certificato di provenienza e, nella parte dello scarico, le quantità passate alla lavorazione con l'indicazione dei prodotti ottenuti.

Art. 11.

Per motivate ragioni di ordine tecnico può consentirsi che le denaturazioni dei prodotti da ammettere ad esenzione fiscale ai sensi del presente decreto siano effettuate con l'aggiunta di sostanze diverse da quelle previste dal precedente art. 1, previa autorizzazione del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, sentito il parere del laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Art. 12.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4539

DECRETO 25 ottobre 1988.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B)*, punto 3), annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione della agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1988 con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B)*, punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

719) Libera associazione volontari del soccorso - L.A.V.S. di Pula (Cagliari);

720) Associazione «Croce verde La Caletta - Siniscola», con sede in Siniscola, frazione La Caletta (Nuoro);

721) Associazione volontari Torbole Casaglia, con sede in Torbole Casaglia (Brescia);

722) Fraternita misericordia di S. Maria di Licodia (Catania);

723) A.V.A.S. - Villasor - Associazione di volontariato e assistenza sociale, con sede in Villasor (Cagliari);

724) Fraternita di misericordia di Grotte di Castro (Viterbo);

725) Associazione pubblica assistenza «Croce verde» di Cadepiaggio - Parodi Ligure (Alessandria);

726) Associazione radio mezzi di soccorso di Noicattaro (Bari);

727) Associazione di pubblica assistenza Croce verde Bricherasio, con sede in Bricherasio (Torino);

728) Fraternita di misericordia di Capoterra (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4540

DECRETO 26 ottobre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone si è resa necessaria per motivi di sicurezza in seguito ad una agitazione sindacale;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone (Catanzaro) è accertato per il giorno 20 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4558

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 26 ottobre 1988.

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici fino al 9 maggio 1989, ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1988;

Ritenuto che è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1977, trova applicazione fino al 9 maggio 1989.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: FERRI

88A4560

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 novembre 1988.

Autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di acqueviti o distillati di frutta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1984, relativo all'autorizzazione, in via sperimentale, della produzione e della immissione sul mercato di «acquavite o distillato di uva»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1986, con il quale il termine fissato per la produzione e la commercializzazione di acquavite di uva è stato prorogato fino al dicembre 1989;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare, in via definitiva, la produzione e l'immissione sul mercato della predetta acquavite di uva;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare, altresì, la produzione e l'immissione sul mercato delle acqueviti di frutta diverse da quelle previste dalla citata legge n. 1559;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. La produzione e l'immissione sul mercato dell'acquavite o distillato di uva — autorizzata in via sperimentale, con i decreti ministeriali citati in premessa — è autorizzata in via definitiva.

2. Per acquavite o distillato di uva si intende il prodotto ottenuto dalla distillazione del mosto fermentato di uve fresche in presenza delle parti solide dei grappoli.

Art. 2.

1. È autorizzata la produzione e l'immissione sul mercato della «acquavite o distillato di frutta» ottenuta dalla distillazione del relativo mosto fermentato.

2. Nella denominazione di vendita, nella etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità la parola «frutta» è sostituita dal nome del frutto utilizzato.

Art. 3.

1. I prodotti di cui agli articoli precedenti devono possedere i requisiti prescritti dal decreto ministeriale 19 luglio 1969 e successive modificazioni, concernente la determinazione delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti o distillati di frutta.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 novembre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

88A4559

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 novembre 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa all'espletamento delle attività di prelievo di rene e cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 26 di Siracusa, in data 9 marzo 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene e cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per il presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 maggio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene e cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie chirurgiche del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite, oltre che presso le sale operatorie chirurgiche del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa, anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Salomone prof. Franco Paolo, primario della prima divisione chirurgica del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Bosco dott. Vincenzo, aiuto della prima divisione chirurgica del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Giudice dott. Angelo, aiuto della prima divisione chirurgica del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Di Franco dott. Sebastiano, aiuto della seconda divisione chirurgica del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Leone dott. Luciano, aiuto responsabile della sezione di chirurgia vascolare del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Aliffi dott. Emanuele, primario urologo del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Fici dott. Luigi, aiuto urologo del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

De Grande dott. Gaetano, assistente urologo del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Rizza dott. Giancarlo, assistente urologo del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mauceri dott. Francesco, primario oculista del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa;

Rapisarda dott. Antonello, aiuto oculista del presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene e cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 26 di Siracusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4541

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 novembre 1988.

Misure dirette ad accelerare l'approvvigionamento di scorte di materiali occorrenti ai fini della protezione civile. (Ordinanza n. 1591/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto n. 796 del 13 luglio 1988 con il quale è stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la somma di L. 6.000.000.000 per il proseguimento del programma di ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza;

Ritenuta la necessità di procedere con la massima urgenza alla ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza di cui sopra è cenno e, quindi, di consentire le procedure più rapide per l'acquisizione dei materiali, evitando ogni causa di ritardo connessa alle procedure ed ai procedimenti anche di controllo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare alla norma di cui all'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240;

Dispone:

Art. 1.

Per il completamento del programma di ricostituzione delle scorte dei materiali occorrenti ai fini della protezione civile, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere impegni per un importo complessivo di L. 6.000.000.000.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno per l'aggiudicazione delle forniture di cui all'art. 1 è autorizzato a provvedere in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato e da altre norme relative ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

I contratti ed i relativi impegni di spesa sono soggetti, in conformità al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4564

ORDINANZA 9 novembre 1988.

Modificazioni alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 relative alle sostanze tossiche e nocive ed alle terre di decortificazione provenienti dalla Nigeria. (Ordinanza n. 1592/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC in data 16 settembre 1988, pubblicate entrambe nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, con le quali sono stati nominati i commissari *ad acta* per le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dalla Nigeria e trasportati dalla nave Karin B;

Vista la propria ordinanza n. 1574/FPC in data 8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988, con la quale è stato nominato il commissario *ad acta* per le operazioni connesse con lo smaltimento delle terre contaminate provenienti dalla bonifica della discarica di Koko;

Tenuto conto che all'art. 3 delle suddette ordinanze è previsto che i commissari *ad acta* si avvarranno del supporto di una commissione consultiva composta dai rappresentanti della città del porto di sbarco, del Ministro della sanità, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del Ministro dell'ambiente, nonché da esperti designati dai responsabili degli enti locali e portuali interessati, nonché dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali;

Preso atto della impossibilità, da parte del prof. Carlo Merli, rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ad assicurare la dovuta partecipazione alle attività della detta commissione consultiva a causa di contemporanei impegni conseguenti ad altri incarichi conferitigli nell'ambito delle azioni per lo smaltimento dei rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dalla Nigeria;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Carlo Merli nell'ambito della suddetta commissione consultiva;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il col. Franco Patanè è nominato, in rappresentanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, membro della commissione consultiva di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC in data 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC in data 8 ottobre 1988, in sostituzione del prof. Carlo Merli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

88A4563

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo del Granducato del Lussemburgo ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1988, registro n. 20 Esteri, foglio n. 57, il Governo del Granducato del Lussemburgo è autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare sito in Roma, via Ardeatina, 134-138, denominata Villa Ardeatina, da destinare a residenza dell'ambasciatore pro-tempore del Lussemburgo, accreditato presso lo Stato italiano.

88A4551

Entrata in vigore della convenzione per la protezione della fascia di ozono, con allegati e due risoluzioni finali, adottata a Vienna il 22 marzo 1985.

Il giorno 19 settembre 1988, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 luglio 1988, n. 277, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170, è stato depositato a New York, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle nazioni unite, lo strumento di ratifica della convenzione per la protezione della fascia di ozono, con allegati e due risoluzioni finali, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, come stabilito dal suo art. 20.

Conformemente all'art. 17, paragrafo 3, la convenzione sopra citata entrerà in vigore per l'Italia il 18 dicembre 1988.

88A4550

MINISTERO DEL TESORO

N. 220

Corso dei cambi dell'11 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1297,500	1297,500	1297,60	1297,500	1297,500	1297,75	1298,250	1297,500	1297,500	—
Marco germanico	745,900	745,900	745,95	745,900	745,900	745,75	745,650	745,900	745,900	—
Franco francese	218,090	218,090	218,65	218,090	218,090	218,09	218,050	218,090	218,090	—
Fiorino olandese	661,200	661,200	661,20	661,200	661,200	660,35	661.200	661,200	661,200	—
Franco belga	35,566	35,566	35,60	35,566	35,566	35,40	35,565	35,566	35,566	—
Lira sterlina	2351 —	2351 —	2351 —	2351 —	2351 —	2350,55	2350,100	2351 —	2351 —	—
Lira irlandese	1993,500	1993,500	1993 —	1993,500	1993,500	1990,10	1993,500	1993,500	1993,500	—
Corona danese	193,080	193,080	193,18	193,080	193,080	193,10	193,070	193,080	193,080	—
Dracma	9,050	9,050	9,02	9,050	—	—	9,014	9,050	9,050	—
E.C.U.	1543,900	1543,900	1545 —	1543,900	1543,900	1543,90	1544 —	1543,900	1543,900	—
Dollaro canadese	1063 —	1063 —	1062 —	1063 —	1063 —	1068 —	1063,600	1063 —	1063 —	—
Yen giapponese	10,549	10,549	10,58	10,549	10,549	10,50	10,554	10,549	10,549	—
Franco svizzero	887,300	887,300	886,80	887,300	887,300	884,70	887,250	887,300	887,300	—
Scellino austriaco	106,030	106,030	106 —	106,030	106,030	105,90	106,067	106,030	106,030	—
Corona norvegese	198,300	198,300	198,25	198,300	198,300	199,01	198,500	198,300	198,300	—
Corona svedese	214,200	214,200	214,10	214,200	214,200	214,20	214,200	214,200	214,200	—
FIM	314,500	314,500	314,25	314,500	314,500	314,60	314,500	314,500	314,500	—
Escudo portoghese	8,939	8,939	8,96	8,939	8,939	8,95	8,976	8,939	8,939	—
Peseta spagnola	11,291	11,291	11,28	11,291	11,291	11,30	11,285	11,291	11,291	—
Dollaro australiano	1106,900	1106,900	1108 —	1106,900	1106,900	1108,50	1107,500	1106,900	1106,900	—

Media dei titoli dell'11 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,875
» » » 22- 6-1987/91	86,600
» » » 18- 3-1987/94	73,500
» » » 21- 4-1987/94	72,550
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88,025
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,500
» » » » 17- 1-1986/91	99,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,150
» » » » 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,175
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,700
» » » » 1- 8-1984/91	99,550
» » » » 1- 9-1984/91	99,500
» » » » 1-10-1984/91	99,700
» » » » 1-11-1984/91	99,950
» » » » 1-12-1984/91	99,175
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	99,500
» » » » 18- 4-1986/92	96,500
» » » » 19- 5-1986/92	96,500
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,850
» » » » 1-12-1987/92	97,725
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,500
» » » » 18- 9-1986/93	96,250
» » » » 20-10-1986/93	94,450
» » » » 19-12-1986/93	96,900
» » » » 18-11-1987/93	96,325
» » » » 1- 1-1988/93	96,850
» » » » 1- 2-1988/93	96,800
» » » » 1- 3-1988/93	96,975
» » » » 1- 4-1998/93	97,375
» » » » 1-10-1987/94	97,750
» » » » 1- 2-1985/95	97,925
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,400
» » » » 1- 5-1985/95	93,150
» » » » 1- 6-1985/95	93,250
» » » » 1- 7-1985/95	94,700
» » » » 1- 8-1985/95	94,800
» » » » 1- 9-1985/95	95,050
» » » » 1-10-1985/95	95,350
» » » » 1-11-1985/95	95,825
» » » » 1-12-1985/95	95,850
» » » » 1- 1-1986/96	95,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,250
» » » » 1- 4-1986/96	94,050
» » » » 1- 5-1986/96	94 —
» » » » 1- 6-1986/96	94,275
» » » » 1- 7-1986/96	94,525
» » » » 1- 8-1986/96	94,275
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1986/96	95,450
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,775
» » » » 1- 2-1987/97	95,550
» » » » 18- 2-1987/97	95,475
» » » » 1- 3-1987/97	95,400
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	94,350
» » » » 1- 6-1987/97	95,100
» » » » 1- 7-1987/97	95,200
» » » » 1- 8-1987/97	95,500
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,625
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,500
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,625
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,500
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,600
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,700
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,650
» » » 9,15% 1- 4-1990	98 —
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,650
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,600
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,600
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,850
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,925
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,550
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,250
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,600
» » » 9,25% 1-10-1990	96,800
» » » 11,50% 1-10-1990	99,875
» » » 9,25% 1-11-1990	96,950
» » » 9,25% 1-12-1990	97,075
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,625
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,850
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,700
» » » 11,00% 1- 2-1992	97,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,600
» » » 11,00% 1- 4-1992	97,075
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,100
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,250
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,200
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,875
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	106,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,575
» » » » 1984/92 10,50%	107,100
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	104,225
» » » » 1985/93 9,00%	102,550
» » » » 1985/93 8,75%	101,700
» » » » 1986/94 8,75%	101,525
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M11118

N. 221

Corso dei cambi del 14 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1303,900	1303,900	1304 —	1303,900	1303,900	1303,90	1304,020	1303,900	1303,900	1303,90
Marco germanico	744,920	744,920	745,50	744,920	744,920	744,92	744,950	744,920	744,920	744,92
Franco francese	218,010	218,010	218,05	218,010	218,010	218,01	218,010	218,010	218,010	218,01
Fiorino olandese	660,560	660,560	660,55	660,560	660,560	660,56	660,600	660,560	660,560	660,60
Franco belga	35,537	35,537	35,55	35,537	35,537	35,53	35,537	35,537	35,537	35,53
Lira sterlina	2349,400	2349,400	2351 —	2349,400	2349,400	2349,40	2350,350	2349,400	2349,400	2349,40
Lira irlandese	1991,800	1991,800	1991 —	1991,800	1991,800	1991,80	1991 —	1991,800	1991,800	—
Corona danese	192,770	192,770	192,90	192,770	192,770	192,67	192,800	192,770	192,770	192,76
Dracma	9 —	9 —	9,02	9 —	—	—	8,995	9 —	9 —	—
E.C.U.	1543,500	1543,500	1543,80	1543,500	1543,500	1543,50	1543,350	1543,500	1543,500	1543,50
Dollaro canadese	1060,950	1060,950	1061 —	1060,950	1060,950	1060,95	1061,300	1060,950	1060,950	1060,95
Yen giapponese	10,532	10,532	10,53	10,532	10,532	10,54	10,530	10,532	10,532	10,52
Franco svizzero	887,300	887,300	887,50	887,300	887,300	887,30	887,300	887,300	887,300	887,30
Scellino austriaco	105,946	105,946	106 —	105,946	105,946	105,94	105,943	105,946	105,946	105,95
Corona norvegese	197,150	197,150	197,80	197,150	197,150	197,15	197,250	197,150	197,150	197,15
Corona svedese	214 —	214 —	214,25	214 —	214 —	214 —	214 —	214 —	214 —	214 —
FIM	314,200	314,200	314,50	314,200	314,200	314,20	314,300	314,200	314,200	—
Escudo portoghese	8,938	8,938	8,96	8,938	8,938	8,93	8,950	8,938	8,938	8,93
Peseta spagnola	11,300	11,300	11,30	11,300	11,300	11,30	11,302	11,300	11,300	11,30
Dollaro australiano	1108,300	1108,300	1110 —	1108,300	1108,300	1108,30	1108,300	1108,300	1108,300	1108,30

Media dei titoli del 14 novembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,050
» 9% » » 1976-91	99,900
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,525
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,875
» » » 22- 6-1987/91	86,600
» » » 18- 3-1987/94	73,200
» » » 21- 4-1987/94	72,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	87,850
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,100
» » » » 18-10-1985/90	99,300
» » » » 1-11-1983/90	101,225
» » » » 18-11-1985/90	99,225
» » » » 1-12-1983/90	101,175
» » » » 18-12-1985/90	99,525
» » » » 1- 1-1984/91	101,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,025
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	100,150
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,625
» » » » 1- 8-1984/91	99,500
» » » » 1- 9-1984/91	99,375
» » » » 1-10-1984/91	99,600
» » » » 1-11-1984/91	99,775
» » » » 1-12-1984/91	99,200
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,525
» » » » 18- 4-1986/92	96,675
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,375
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,775
» » » » 1-12-1987/92	97,650
» » » » 18- 6-1986/93	95,225
» » » » 17- 7-1986/93	96,200
» » » » 19- 8-1986/93	96,250
» » » » 18- 9-1986/93	96,125
» » » » 20-10-1986/93	96,400
» » » » 19-12-1986/93	96,325
» » » » 18-11-1987/93	96,775
» » » » 1- 1-1988/93	96,800
» » » » 1- 2-1988/93	96,675
» » » » 1- 3-1988/93	96,850
» » » » 1- 4-1988/93	97,250
» » » » 1-10-1987/94	97,725
» » » » 1- 2-1985/95	97,725
» » » » 1- 3-1985/95	93,450
» » » » 1- 4-1985/95	93,375
» » » » 1- 5-1985/95	93,075
» » » » 1- 6-1985/95	93,125
» » » » 1- 7-1985/95	94,625
» » » » 1- 8-1985/95	94,550
» » » » 1- 9-1985/95	94,975
» » » » 1-10-1985/95	95,275
» » » » 1-11-1985/95	95,875
» » » » 1-12-1985/95	95,750
» » » » 1- 1-1986/96	95,850
» » » » 1- 1-1986/96 II	98,025
» » » » 1- 2-1986/96	95,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,300
» » » » 1- 4-1986/96	94 —
» » » » 1- 5-1986/96	94,050
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,500
» » » » 1- 8-1986/96	94,225
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,850
» » » » 1-11-1986/96	95,475
» » » » 1-12-1986/96	95,825
» » » » 1- 1-1987/97	95,725
» » » » 1- 2-1987/97	95,550
» » » » 18- 2-1987/97	95,450
» » » » 1- 3-1987/97	95,400
» » » » 1- 4-1987/97	94,225
» » » » 1- 5-1987/97	94,350
» » » » 1- 6-1987/97	94,950
» » » » 1- 7-1987/97	95,225
» » » » 1- 8-1987/97	95,200
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,650
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,700
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,425
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,575
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,150
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,300
» » » 9,15% 1- 3-1990	98,050
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,750
» » » 12,50% 1- 3-1990	102,875
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,825
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,600
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,625
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,625
» » » 10,50% 1- 5-1990	98,575
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,775
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,775
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,700
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,625
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,250
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,225
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,450
» » » 9,25% 1-10-1990	96,825
» » » 11,50% 1-10-1990	99,875
» » » 9,25% 1-11-1990	96,825
» » » 9,25% 1-12-1990	97,050
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,625
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,825
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,775
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,975
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,800
» » » 11,00% 1- 4-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,125
» » » 11,00% 1- 5-1992	97,050
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,175
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,475
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,525
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,875
» » » » 1983/90 11,50%	105,875
» » » » 1984/91 11,25%	106,400
» » » » 1987/91 8,75%	99,500
» » » » 1984/92 10,50%	106,875
» » » » 1985/93 9,60%	104,200
» » » » 1985/93 9,75%	104,400
» » » » 1985/93 9,00%	102,100
» » » » 1985/93 8,75%	101,775
» » » » 1986/94 8,75%	101,475
» » » » 1986/94 6,90%	94 —
» » » » 1987/94 7,75%	96,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M14118

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 16 giugno 1990, al portatore

A norma del decreto ministeriale 13 giugno 1988 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, si rende noto che il 23 novembre 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 16 giugno 1990.

88A4552

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
603 AR	G.P. Oreficeria S.r.l.	Arezzo	3
532 VI	Oreficeria Paiola Simone	Torri di Quartesolo	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito tutti i relativi punzoni, che sono stati deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
242 ROMA	Pomponi Marcello	Roma
256 ROMA	De Carli Giorgio	Roma
290 ROMA	Minelli Marcello	Roma
326 ROMA	Cacchiatelli Masenza	Roma
375 ROMA	Battisti Clara	Roma
383 ROMA	Carrozzini Concetta	Roma
389 ROMA	Battistini Enzo	Genzano
412 ROMA	Soc. Colecchia Antonio	Roma
421 ROMA	Cetera Romano	Roma
434 ROMA	Gabrielli Piergiorgio	Roma
458 ROMA	S.n.c. La Torretta 23	Roma
483 ROMA	S.r.l. Oro 2000	Ladispoli
547 ROMA	Ferrone Carlo	Roma
671 ROMA	Guerraz Nicola	Roma
257 TO	Giorbert di Stevenin Giorgio	Torino
318 TO	Allegra Antonio	Torino
84 VE	Albertini Gino	Venezia
127 VE	Ravanne Nello	Venezia
785 VI	Bedin Bernardino	Bassano del Grappa
1148 VI	Dalla Vecchia Claudo	Vicenza
1166 VI	Oref. M. G. Muraro G. & Figli S.n.c.	Vicenza
1255 VI	Bonisolo Fernando	Arcugnano
1296 VI	Karina S.r.l.	Cassola
1388 VI	Stella di Pecci Stella	Caldogno
1417 VI	Lorenzoro S.r.l.	Trissino
1464 VI	Stileoro S.r.l.	Vicenza
1517 VI	Due.Bi di Bragagnolo & Berton S.n.c.	Romano d'Ezzelino
1521 VI	Imbelloni Francesco	Vicenza
1528 VI	Fanny di Vanin Stefania	Vicenza

88A4515

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Pisa e Siena.

Con decreti ministeriali 22 ottobre 1988, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperativa e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pisa:

1) cooperative facchini e trasportatori zona Ponte a Egola di S. Miniato: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

2) cooperative trasportatori zona di Bientina: 45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili.

Provincia di Siena:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi: facchini operanti nei mercati generali: 43ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.132.000 mensili;

2) trasporto merci per c/terzi effettuato da soci proprietari o affittuari del mezzo: autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili operanti nel comune di Poggibonsi: 44ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.173.000 mensili.

88A4520

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988, il decreto ministeriale 4 maggio 1977, concernente lo scioglimento di quarantanove società cooperative senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, è integrato limitatamente alla soc. coop. edilizia «Agredile Zanibelli» Soc. coop.va a r.l., con sede in Badiola di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 14 luglio 1962, rep. n. 11690, reg. soc. n. 1121, con la nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Cerulli Tommaso, residente in Orbetello (Grosseto), via Donatori del Sangue, 3/*b*.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 il dott. Salvatore Sanna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Manutenzione impianti» a r.l., con sede in San Vero Milis (Oristano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 febbraio 1988 in sostituzione della dott.ssa Pasqualina Pau.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 il dott. Sergio Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Artigiane Primavera» a r.l., con sede in Bauladu (Oristano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 febbraio 1988 in sostituzione della dott.ssa Pasqualina Pau.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 il dott. Giovanni Antonio Enna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «A.S.S.O.» Allevatori specializzati Sardegna occidentale a r.l., con sede in Milis (Oristano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 12 aprile 1988 in sostituzione della dott.ssa Pasqualina Pau.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1988 il dott. Sergio Sassu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Capo - Cooperativa agricola produttori oristanesi» già «Cooperativa esportatori ortofrutticoli», con sede in Oristano, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 febbraio 1988 in sostituzione della dott ssa Pasqualina Pau.

88A4533

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Novolan 74*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 7 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 7 novembre 1985 - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 22 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 22 aprile 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino):

periodo: dal 5 marzo 1987 al 6 settembre 1987;
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Salmi-OMC*, con sede in Corio Canavese (Torino) e stabilimento di Corio Canavese (Torino):

periodo: dal 7 marzo 1988 all'11 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 luglio 1985 - CIPI 13 febbraio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. S.A.R.I.G.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 8 maggio 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Framtek*, con sede in Milano e stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) e Torino:

periodo: dal 30 novembre 1987 e 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si;

8) *S.a.s. Rotocalco Caprotti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

9) *S.p.a. Solari Udine*, con sede in Udine e stabilimenti di Artegna (Udine) e Udine:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8): si, dal 23 marzo 1988.

10) *S.p.a. Industria eternit Casale Monferrato*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), soli uffici e magazzini di Torino:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1986 - CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Eternit*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 4 giugno 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 4 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta) e stabilimenti di Issime (Aosta) e Lillianes (Aosta):

periodo: dal 30 maggio 1988 all'11 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 giugno 1985 - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta) e stabilimento di Hone (Aosta):

periodo: dal 30 maggio 1988 all'11 giugno 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 11 giugno 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Stamat*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8): si, dal 23 marzo 1988.

16) *S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B.*, dal 17 dicembre 1987 *Italpreco*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1988, n. 10000/21.

17) *S.p.a. Icav*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: fallimento in data 28 marzo 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Eterservice* (Gruppo Eternit), con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 12 giugno 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Vignole olearia*, con sede in Vignole Borbera (Alessandria) e stabilimento di Vignole Borbera (Alessandria):

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 5 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Linfleur*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 2 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

21) *S.n.c. Litoscat*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 15 settembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 15 settembre 1986.
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

22) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 novembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: fallimento in data 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: fallimento in data 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. A.S.E.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8): si, dal 23 marzo 1988.

26) *S.p.a. I.P.S. - Industria prodotti stampati*, con sede in Udine e stabilimento di Torino:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8): si, dal 23 marzo 1988.

27) *S.r.l. El.Be. - Elettronica benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 17 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

28) *Soc. Rimat*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede legale in Catania, sede amministrativa in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 29 aprile 1987 al 31 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Perlini International*, con sede S. Bonifacio (Verona) e stabilimenti in S. Bonifacio (Verona) e Gambellara (Vicenza):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

3) *S.a.s. Fonderia Brenta di Catelani Antonio & C.*, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), fallita in data 25 luglio 1985:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 25 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a Thermorossi*, con sede e stabilimento in Arsiero (Vicenza):

periodo: dal 22 febbraio 1988 al 21 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

5) *S.p.a. Zeno Buratto*, con sede e stabilimento in Crocetta del Montello (Treviso):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Utita - Macchine utensili*, con sede Milano e stabilimento in Este (Padova), fallita in data 27 dicembre 1985:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 26 dicembre 1988 (ultima concesione);
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. I.L.M.A. - Industria lavorazioni metalli antiacidi*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), fallita in data 12 aprile 1986:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Cumini*, con sede e stabilimento in Cassacco (Udine), fallita in data 30 ottobre 1985:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 30 ottobre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983: dall'11 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Toniutti Altero*, con sede in Fagagna (Udine), fallita in data 13 febbraio 1986:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Milanorion industriale* di Palmanova (Udine), fallita in data 9 ottobre 1986:

periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.r.l. Modiano industrie carte da gioco ed affini*, con sede in S. Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento in Trieste, già *Modiano industrie grafiche e cartotecniche*:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

12) *S.p.a. Orlon - Officine meccaniche specializzate*, con sede in Trieste, fallita in data 4 luglio 1986:

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 19 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.p.a. Cotonificio triestino*, con sede e stabilimento in Gorizia:

periodo: dall'8 agosto 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1982: dall'8 febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

14) *S.p.a. Stock*, con sede e stabilimento in Trieste ed unità nazionali:

periodo: dal 15 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

15) *S.p.a. I.R.E.T.*, con sede e stabilimento in Trieste:

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

16) *S.r.l. So.Ge.Co.*, con sede in Magnano in Riviera (Udine), fallita in data 7 novembre 1985:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
ex art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. I.C.C.I.* di Tolmezzo (Udine):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 28 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

18) *S.p.a. Industrie Patriarca*, stabilimenti di Reana di Rojale e Attimis (Udine):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 14 giugno 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

19) *Sp.a. Lange* di Mollaro di Taio (Trento):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

20) *S.p.a. Cofler & C.*, con sede legale e stabilimento in Rovereto (Trento), e filiali di Torino e Milano:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 23 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

21) *S.p.a. Società italiana per il magnesio e leghe di magnesio*, con sede e stabilimento in Bolzano:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

22) *S.p.a. I.L.M.A. - Industria lavorazioni metalli antiacidi*, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), fallita in data 12 aprile 1986:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. O.M.C.*, con sede in Piacenza e magazzino in Calendasco (Piacenza):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 3 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

2) *S.p.a. Camiceria Pancaldi & B.* di Bologna:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

3) *S.p.a. I.C.I.* di Ferrara, fallita il 9 luglio 1987:

periodo: dal 10 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1985: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.r.l. Jata Shoe* di San Piero in Bagno (Forlì), fallita in data 25 settembre 1986:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.a.s. Sini moda* di Casalecchio di Reno (Bologna), fallita in data 5 dicembre 1986:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.r.l. Ceramica S. Valentino* di Castellarano (Reggio Emilia), fallita in data 17 luglio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Metalplast* di Sasso Marconi (Bologna):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

8) *S.p.a. Marazzi ceramiche*, con sede in Bologna, sede amministrativa in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Fiorano Modenese (Modena) e Sassuolo (Modena):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

9) *S.p.a. Bartoli pellicceria* di Guastalla (Reggio Emilia):

periodo: dall'11 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 2 settembre 1987: dal 12 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

10) *S.r.l. Polacchini* di Modena:

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

11) *Edilfornaciai - Società cooperativa a r.l.*, con sede Villanova di Castenaso (Bologna) e stabilimento in Bologna:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

12) *Gruppo SCM* comprendente: S.p.a. Samco di Villa Verucchio (Forlì); S.r.l. Mini Max di Coriano (Forlì); S.r.l. C.M.R. di Villa Verucchio (Forlì):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1987;
prima concessione: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

13) *S.p.a. Scic* di Parma, frazione Vairolo:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 24 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

14) *S.p.a. I.C.O.T.*, con sede in Forlì ed unità di Forlì, Ravenna e Pesaro:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985-11 aprile 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

15) *S.p.a. Cartiera del Maglio*, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Borgonovo di Pontecchio Marconi (Bologna):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 7 gennaio 1989;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

16) *S.r.l. Visplant Chimiren* di Renazzo di Cento (Ferrara), fallita in data 1° aprile 1987:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. S.I.O. - Società internazionale olearia (gruppo SIO)*, con sede in Roma, comprendente: S.p.a. SIO, con stabilimento ed uffici amministrativi in Modena; S.p.a. SIO, con stabilimento in Ravenna; S.p.a. SIO, con stabilimento in Castelfiorentino (Firenze):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Cisa cartotecnica industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 19 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

2) *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo):

periodo: dal 19 giugno 1988 al 18 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 19 dicembre 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 2 febbraio 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Rossi sud*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale legge n. 143/85 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1981: dal 19 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a Comes*, con sede in Roma e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 10016/2.

5) *S.p.a. Chimica di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 29 marzo 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 14 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Arveal*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 7 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 7 ottobre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.r.l. Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 23 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 25 ottobre 1985 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 19 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone):

periodo: dal 19 luglio 1987 al 17 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 18 aprile 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 aprile 1988;
causale: fallimento in data 18 aprile 1985 - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Cremeria Alibrandi*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 23 dicembre 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. C.I.S.A. - Ceramica italiana sanitari affini*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: fallimento in data 30 novembre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 10 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo):

periodo: dal 9 febbraio 1988 al 7 agosto 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 9 agosto 1985 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Laspre*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 6 settembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Interman*, con sede in Viterbo e stabilimento di Viterbo:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 1° novembre 1985 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.r.l. Ta.Tra.*, con sede in Roma e stabilimento di Bagni di Tivoli (Roma):

periodo: dal 6 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ippolito & Pisani*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone) e uffici di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 19 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglo 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

17) *S.p.a. Manuli autoadesivi*, con sede in Castelforte (Latina) e stabilimento di Castelforte (Latina):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

18) *S.r.l. Editrice romama*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

19) *S.p.a. G.E.C. - Grafica editoriale cartografica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 3 ottobre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale articoli 35 e 37 della legge n. 416/81 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 5 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di Santa Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 18 luglio 1988 al 17 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 22 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. La Doria*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 6 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova, Mecfond* già *FMI Mecfond*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 18 aprile 1988 al 22 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

4) *S.r.l. Mobilificio Petti*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno):

periodo: dal 3 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

5) *S.a.s. Co.Re.Me.*, con sede in Napoli, stabilimento di Montoro Inferiore (Avellino) e uffici di Montoro Inferiore (Avellino):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 29 dicembre 1986 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *Soc. Arti grafiche Russo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 25 novembre 1987;
causale: fallimento in data 27 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *Soc. Arti grafiche Russo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 26 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: fallimento in data 27 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Conserve italiane*, con sede in Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura lane G. Marzotto & Figli*, unità di Trissino, Valdarno e Maglio di Sopra (tutti in provincia di Vicenza):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: no.

2) *Cooperativa a r.l. Cons.A.Pri. - Consorzio agricolo produttori riso*, con sede in Pavia ed unità di Pavia e Villanova Monferrato (Alessandria):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 20 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

) *S.p.a. D. Lazzaroni & C.*, con sede in Saronno (Varese) e stabilimento in Uboldo (Varese):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

) *S.p.a. Vertotex* di Vertova (Bergamo), fallita in data 20 novembre 1986:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

) *Ditta Termoplastic di Carminati Luigi*, con sede e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), fallita in data 22 novembre 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 22 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 22 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

) *S.d.f. Figli di Umberto Muzio* di San Martino Siccomario (Pavia), fallita in data 24 settembre 1984:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 24 settembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

) *S.r.l. Star Club Diffusion* di Cicognolo (Brescia), fallita in data 28 settembre 1985:

periodo: dal 25 luglio 1988 al 28 settembre 1985 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

) *S.r.l. Intergrafica*, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), fallita in data 5 novembre 1985:

periodo: dal 30 maggio 1988 al 5 novembre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1986: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

) *S.p.a. Edila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), fallita in data 9 ottobre 1986:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

S.r.l. L.B.M. Confezioni di Bottanuco (Bergamo), fallita in data 8 ottobre 1987:

periodo: dal 10 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dall'8 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

S.p.a. E. Siciliani di S. Giuliano Milanese (Milano), fallita in data 21 maggio 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 21 maggio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.p.a. Smalterie lombarde*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento in Cuggiono (Milano), fallita in data 9 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Alfacolor* (gruppo Alnor) di Alfianello (Brescia):

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Arti grafiche Reina* di Milano, fallita in data 4 luglio 1985:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 4 luglio 1988 (ultima concessione):
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 12 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.n.c. Scialleria Zocchi Guido & Figli*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Agrate Conturbia (Novara) e Gallarate (Varese), fallita in data 25 ottobre 1985:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 25 ottobre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 26 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Co.Ge.Ca.* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 13 giugno 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

17) *S.r.l. I.T.C.* di Pieve Porto Moreno (Pavia), fallita in data 24 ottobre 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 7 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

18) *S.a.s. Resel di Stucchi Mario* di Pavia, fallita in data 12 ottobre 1985:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 12 ottobre 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 12 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

19) *S.n.c. Fratelli Pavan di Pavan Sergio & C.* di Meda (Milano), fallita in data 11 luglio 1986:

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dall'11 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani & C.*, di Villaguardia (Como), fallita in data 4 agosto 1986:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 5 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.r.l. Euroricambi P.L.* di Tevernole sul Mella (Brescia), fallita in data 6 giugno 1986:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.n.c. Tecas cavi di Clementi Caterina & C.* di Edolo (Brescia), fallita in data 14 marzo 1987:

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

23) *S.a.s. Industria confezioni S. Paolo* di S. Paolo (Brescia), fallita in data 27 giugno 1987:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.a.s. Tessitura Piatti Carlo di Piatti Enrico & C.* di Somma Lombardo (Varese), fallita in data 7 ottobre 1986:

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 7 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.d.f. Calzaturificio Cerf dei Fratelli Ongaro & C.* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 31 agosto 1987 all 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Codelfa - Imprese riunite Codella Colombo*, con sede in Milano, filiale di Roma, cantieri di Pavia, Arbatax (Nuoro), Campo di Fano (Ancona), Gela (Caltanissetta) e magazzino di Tortona (Alessandria), fallita in data 27 dicembre 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986 e 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.p.a. Codelfa - Imprese riunite Codella Colombo*, con sede in Milano, filiale di Roma, cantieri di Pavia, Arbatax (Nuoro), Campo di Fano (Ancona), Gela (Caltanissetta) e magazzino di Tortona (Alessandria), fallita in data 27 dicembre 1984:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 27 dicembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986 e 8 giugno 1987: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

28) *S.p.a. I.C.I. - Industria calzature italiana* di Cassolnovo (Pavia), fallita in data 23 dicembre 1986:

periodo: dal 20 giugno 1988 al 24 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. Officine meccaniche Zetavu* ex *Maestrelli S.p.a.*, con sede in Milano, stabilimenti in Milano e Assago (Milano), fallita in data 23 giugno 1987:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.p.a. Sprea - Società produzione resine ed affini*, con sede in Milano e stabilimenti in Venegono Superiore (Varese) e Castelseprio (Varese), fallita in data 20 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 25 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

31) *S.p.a. Lisippo Immofin*, con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 30 aprile 1988;
causale: riconversione aziendale CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160): si, dal 23 marzo 1988.

32) *S.r.l. Baronet Industries Diffusion International*, con sede in Milano e stabilimento in Inverigo (Como), fallita in data 1° ottobre 1987:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 4 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.p.a. Helioplastic*, con sede in Milano e stabilimento in Castelseprio (Varese), fallita in data 20 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 23 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

34) *S.r.l. Bell Cotton* di Bellano (Como), fallita in data 29 dicembre 1986:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

35) *Nuova Reguitti - Società cooperativa a r.l.* di Agnosine (Brescia):

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 12 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

36) *S.r.l. G. Brighi*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Cormano (Milano), fallita in data 3 novembre 1986:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

37) *S.r.l. G. Brighi*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Cormano (Milano), fallita in data 3 novembre 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

38) *S.r.l. G. Brighi*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Cormano (Milano), fallita in data 3 novembre 1986:

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

39) *S.p.a. Icomà industriale* di Milano:
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

40) *S.r.l. Maglificio Delle Ghiaie* di Bonate Sopra (Bergamo):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

41) *S.p.a. Manifattura Caprotti*, con sede in Albiate (Milano) e stabilimenti in Albiate e Macherio (Milano):
periodo: dal 3 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

42) *S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati* di Carlo Marcati, con sede in Legnano (Milano), fallita in data 22 marzo 1988:
periodo: dal 22 marzo 1988 al 24 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

43) *S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e unità di Brescia, Roncadelle (Brescia) e Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

44) *S.p.a. Manifattura Caccia*, con sede in Milano e stabilimento e uffici di Busto Garolfo (Milano):
periodo: dal 16 maggio 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

45) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo - unità di Casei Gerola, Cervesina, Casatisma ed Oriolo, tutte in provincia di Pavia:
periodo: dal 29 dicembre 1986 al 28 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

46) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo - unità di Casei Gerola, Cervesina, Casatisma ed Oriolo, tutte in provincia di Pavia:
periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo - unità di Casei Gerola, Cervesina, Casatisma ed Oriolo, tutte in provincia di Pavia:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Siple*, con sede in Merate (Como), fallita in data 5 giugno 1986:
periodo: dal 6 giugno 1986 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Magnolia*, con sede in Milano e stabilimento in Rescaldina (Milano):
periodo: dal 29 febbraio 1988 al 2 agosto 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sheraton italiana* di Bagnolo Mella (Brescia):
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (legge 20 maggio 1988, n. 160, art. 8): si, dal 23 marzo 1988.

3) *S.p.a. Schawarz Italia* di Lodi (Milano):
periodo: dal 9 maggio 1988 al 2 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8, comma 1, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

4) *RCS Rizzoli libri S.p.a.* (gruppo RCS editori), con sede in Milano e filiali di Firenze, Roma, Napoli:
periodo: dal 1° luglio 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Zumi Metaltemper* di Brescia, fallita in data 18 maggio 1985:
periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 18 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.r.l. Zumi Metaltemper* di Brescia, fallita in data 18 maggio 1985:
periodo: dal 18 novembre 1987 al 17 maggio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986:
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 18 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Ambac* di Castenedolo (Brescia):
periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: no;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

8) *S.r.l. Fasea* di Vimercate (Milano), fallita in data 27 aprile 1987:
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. Arti grafiche Lodigraf* di Lodi (Milano), fallita in data 12 novembre 1984:
periodo: dal 9 febbraio 1987 all'8 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.p.a. Arti grafiche Lodigraf* di Lodi (Milano), fallita in data 12 novembre 1984:
periodo: dal 9 agosto 1987 al 12 novembre 1987 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *Ditta Ala Viteria* di Milano, fallita in data 27 maggio 1986:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.a.s. Marson* di Offanengo (Cremona):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 13 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Finanziaria Cerva* di Brescia:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 21 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Officine Alfieri Maserati*, con sede in Modena ed unità di Milano:

periodo: dal 29 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

15) *S.p.a. S.E.N. - Società elettrica nazionale*, con sede in Milano (dal 9 novembre 1987 trasferita in Albiate Brianza (Milano), unità di Albiate Brianza (Milano) ed unità di installazione sul territorio nazionale:

periodo: dal 18 maggio 1987 al 15 novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: no.

16) *S.r.l. Peroschi Napoleone fabbrica calze elastiche Gloria* di Menaggio (Como):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

17) *S.r.l. Forsid*, per la sola unità di Baranzate di Bollate (Milano):

periodo: dal 9 maggio 1988 al 30 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Società legnami Pasotti*, con sede in Brescia e stabilimento in Rezzato (Brescia):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

19) *S.p.a. Fit industriale* di Lissone (Milano):

periodo: dal 28 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

20) *S.r.l. Les Camiselles* di Dorno (Pavia), fallita in data 9 marzo 1987:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
prima concessione: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Prefabbricati Peruzzi* di Somaglia (Milano):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Tessitura di Fiorano*, con sede e stabilimento in Fiorano (Bergamo):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 27 luglio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *Ditta Calzature Ferrara di rag. Ginacarlo Ferrara* di Vigevano (Pavia):

periodo: dal 19 ottobre 1987 al 17 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 20 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale (art. 8 della legge 20 maggio 1988, n. 160): si dal 23 marzo 1988.

24) *S.p.a. Deltafil*, con sede in Mezzolombardo (Trento) ed unità di Torbato di Adro (Brescia):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.a.s. Valco di F. Gnutti & C.* ora *Valco S.r.l.*, di Sarezzo (Brescia):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Tecas* di Edolo (Brescia), fallita in data 7 marzo 1987:

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

27) *S.r.l. O.M.C.M.* di Corte dé Frati (Cremona):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. Misa* di Bagolino (Brescia), fallita in data 21 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

29) *S.p.a. Temperglass* di Brescia, fallita in data 24 marzo 1986:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.p.a. Rip Baltimora*, con sede in Milano, uffici in Milano e stabilimento in Tromello (Pavia):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

31) *S.a.s. Valentino Parfums di Nino Trapani*, ora *S.a.s. Nino Parfums* di Milano (e non S.a.s. Valentino Parfums, ora Nino Trapani):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

32) *S.p.a. Opes industria piccoli elettrodomestici* di Milano, fallita in data 8 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dall'8 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

33) *S.a.s. G.M. Italia*, già *S.a.s. Germaine Monteil*, con sede legale ed uffici in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

34) *S.p.a. Gutter* di Milano:
periodo: dal 28 dicembre 1987 al 22 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

35) *Ditta Gieffedi* di Desio (Milano), fallita in data 18 maggio 1986:
periodo: dal 9 maggio 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

36) *S.a.s. H.C. Cosmesis di Gaetano Trapani & C.*, già *S.a.s. Helene Curtis*, con sede in Milano e stabilimento in Buccinasco (Milano):
periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 11 agosto 1982: dal 31 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

37) *S.p.a. Fracchia Evasio* di Mesero (Milano), fallita in data 4 novembre 1986:
periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 4 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

38) *S.p.a. Eurodocks magazzini generali* di Pioltello (Milano):
periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

39) *S.p.a. Imperial Electronics*, già *S.p.a. Irtfirt*, con sede in Milano (non più Brembate Sopra (Bergamo) ed unità di Milano:
periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
contr. add. (art. 8, legge 20 maggio 1988, n. 160): si.

40) *S.p.a. Cagi maglierie*, con sede in Milano, unità di Cilavegna (Pavia), Medelomellina (Pavia), Motta Visconti (Milano), Rosate (Milano) e Milano:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A4489

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1988 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/*c*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1989:

1) 6% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 36	titoli di L.	50.000
» 181	titoli di »	500.000
» 123	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 215.300.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 384	titoli di L.	50.000
» 320	titoli di »	500.000
» 911	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.090.200.000;

Emissione quarantunesima - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 591	titoli di L.	50.000
» 719	titoli di »	500.000
» 1.702	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.091.050.000.

Totale generale L. 3.396.550.000

Alle suddetlte operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A4570

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 5272 del 14 ottobre 1988 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) «F.E.M.A.N. - Facchinaggi e manutenzioni aziendali e navali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'11 novembre 1985 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

2) «Trieste 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 25 luglio 1986 per rogito notaio dott. Paola Clarich di Trieste;

3) «Ingros - Trieste cooperativa finanziaria di garanzia a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 15 aprile 1983 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste;

4) «Cooperativa tempo libero - S.r.l.», con sede in Pordenone, costituita l'11 aprile 1970 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Aviano;

5) «Cooperativa per la riparazione della Val d'Aupa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 14 settembre 1977 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

6) «Cooperativa per la riparazione di Borgo Linussio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 14 settembre 1977 per rogito notaio dott. Angelo Occhialini di Udine;

7) «Cooperativa per la riparazione di Moggio Alto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 14 settembre 1977 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

8) «Cooperativa per la riparazione di Campiolo di Moggio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 19 settembre 1977 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

9) «Cooperativa per la riparazione di Moggio Basso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 16 settembre 1977 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

10) «S.C.R.A.C. a r.l. - Società cooperativa di ricerca animazione culturale per servizi socialmente utili», con sede in Trieste, costituita il 21 settembre 1977 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste;

11) «Cooperativa libraria universitaria carnica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo, costituita il 21 novembre 1978 per rogito notaio avv. Bruno Lepre di Tolmezzo;

12) «Latteria sociale turnaria di Vallenoncello - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vallenoncello, costituita il 30 novembre 1972, per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

13) «Latteria cooperativa di Visinale - Società cooperativa a r.l.» con sede in Visinale, costituita il 18 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli di Pordenone;

14) «Nuova Cleulis - Società cooperativa a r.l.», con sede in Paluzza, costituita il 17 luglio 1981 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo;

15) «Acero Rosso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 19 settembre 1984 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine;

16) «Cooperativa edile artigiana Primavera 82 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grado, costituita il 29 aprile 1982 per rogito notaio dott. Vittorio Busilacchio di Cormons;

17) «Cooperativa edilizia La Mimosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grado, costituita il 9 marzo 1982 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

18) «Cooperativa edilizia Faro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 31 gennaio 1963 per rogito notaio dott. Giuseppe Boschini di Trieste.

88A4522

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189